



COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA

ORDINANZA

SINDACO

N. 91 del Reg. Generale

in data 06/07/2017

Oggetto:

Misure di sicurezza - divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e vetro per gli esercizi commerciali e di somministrazione situati nelle aree degli eventi e zone limitrofe in occasione delle manifestazioni previste nel territorio comunale.



La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, come da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e firmata digitalmente dal Responsabile.

Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.



IL SINDACO

Considerato che:

nel territorio comunale si tengono numerose iniziative con finalità di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi;

tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani;

tuttavia tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all'aperto, possono comportare disagio per i cittadini e per l'ambiente urbano sulla scorta dell'abbandono nei luoghi pubblici o di uso pubblico di contenitori delle bevande (bottiglie, lattine, bicchieri di vetro etc) recanti in tal modo danno al decoro urbano e alla sicurezza delle persone;

Preso atto della nota della Prefettura di Lucca pervenuta in data 12.06.2017 prot. n. 9991, con la quale sono state diramate istruzioni volte a garantire una migliore gestione delle manifestazioni pubbliche, evidenziando come ogni evento debba essere attentamente valutato sia sotto i profili della sicurezza pubblica che dell'incolumità delle persone;

Considerato che uno degli aspetti oggetto di valutazione, richiamato nella suddetta circolare, è relativo ad imporre il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e di metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela dell'igiene, del decoro e della sicurezza pubblica insidiate dall'abbandono di contenitori di vetro e metallo, specie nelle ore serali e notturne, in occasione delle menzionate manifestazioni ed in situazioni di aggregazione delle persone;

Considerato che il presente provvedimento debba essere esteso ai seguenti soggetti:

- società titolari o gestori di distributori automatici;
- esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nelle aree delle manifestazioni nonché in quelle limitrofe;
- Enti, Associazioni, Comitanti e comunque a tutti coloro che in qualità di organizzatori di manifestazioni svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o altri eventi;

Considerato che il presente provvedimento debba essere esteso a tutti gli eventi, manifestazioni, sagre, feste paesane, che si svolgono nel territorio comunale o comunque in occasione di qualsiasi situazione che comporti aggregazione di persone;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica sicurezza, R.D. 773/1931 e il relativo Regolamento di esecuzione R.D. 635/1940;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L.R. 28/05 e s.m. e i.;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

Per quanto citato in premessa, ai sensi dell'art. 50 c. 5 del D. Lgs. 267/2000

IL DIVIETO di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo

nelle aree interessate da eventi, manifestazioni, sagre, feste paesane, che si svolgono nel territorio comunale o comunque in occasione di qualsiasi situazione che comporti aggregazione di persone; tale divieto risulta esteso anche alle aree limitrofe di ogni singolo evento, per un raggio di ml 100 dal perimetro esterno delle aree interessate dalla manifestazione stessa e nell'orario compreso tra 1 ora prima dell'inizio di ciascun evento ed 1 ora successiva alla conclusione dell'evento.

Gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande potranno servire gli alimenti e le bevande in contenitori di vetro o metallo solo all'interno dei locali e/o negli appositi spazi allestiti e autorizzati per la somministrazione esterna al locale, vigilando che non si verifichi l'asporto dei sopradetti contenitori.

Il presente divieto è rivolto ai seguenti soggetti:

- società titolari o gestori di distributori automatici;
- esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nelle aree delle manifestazioni nonché in quelle limitrofe sopra individuate;
- Enti, Associazioni, Comitati e comunque a tutti coloro che in qualità di organizzatori di manifestazioni svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o altri eventi comunque denominati.

Di vietare inoltre l'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

L'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei titolari e del personale addetto agli esercizi di somministrazione, oltre alle possibili conseguenze penali, è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (**Articolo 7-bis Sanzioni amministrative** 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro...omissis)

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato, l'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento;
- La trasmissione alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine preposte e competenti a verificarne l'osservanza;
- La trasmissione alla Prefettura di Lucca;
- Adeguata pubblicità della presente attraverso gli organi di stampa locale e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Barga.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Barga, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro giorni 60, sessanta, dalla data di notifica del presente provvedimento, ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero, entro giorni 120, centoventi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Gli atti del procedimento sono a disposizione presso l'Area Assetto del Territorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). Inoltre l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie al Sindaco.

F.to Bonini Marco

